

P.U. n. 44 - 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dott. Riccardo Rosetti | Presidente |
| Dott. Gianluca Gelso | Giudice |
| Dott. Andrea Barzellotti | Giudice Rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 44 - 1/2023, promosso

DA

Massimo Aversano, tramite l'OCC Assodebitori di Civitavecchia, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "Ricorso per liquidazione controllata ai sensi dell'art.268 e ss. del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza)".

Ricorrente

Oggetto: liquidazione controllata.

Letto il ricorso proposto da Massimo Aversano per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

richiamato il decreto reso il 29.03.2023 di questo Tribunale;



letti i chiarimenti prodotti con memoria depositata il 12.04.2023 da parte ricorrente;

rilevato che il ricorrente ha precisato di aver presentato la domanda di liquidazione controllata del patrimonio quale consumatore e che ha maturato la sua esposizione debitoria - principalmente - a fronte delle garanzie prestate quale fideiussore della società Morgana Costruzioni S.r.l. - di cui è stato legale rappresentante - nei confronti della quale è stato aperto presso questo Tribunale il fallimento n. 16/2010, oggi chiuso;

ritenuto che l'esposizione debitoria del ricorrente trae origine imprenditoriale e commerciale, di talché questi non può essere qualificato quale consumatore - ex art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i. - a fronte del fatto che la situazione debitoria del consumatore deve avere origine diversa dall'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, professionale ed artigiana;

ritenuto che parte ricorrente - pur non qualificabile come consumatore - sia nondimeno qualificabile quale soggetto legittimato ad essere ammesso ad un procedimento di liquidazione controllata in quanto:

- il ricorrente intende definire la sua situazione di sovraindebitamento traente origine dall'esercizio di un'attività commerciale che - ex art. 118 l. fall. - è cessata;
- detta situazione debitoria ha natura imprenditoriale/commerciale in quanto maturata a fronte delle garanzie - prestate quale persona fisica - a favore di una società di capitale - oggi cancellata dal registro delle imprese ex art. 118 l. fall. - di cui il ricorrente è stato legale rappresentante;
- il ricorrente non può accedere allo strumento ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto strumento riservato per la definizione di una situazione di sovraindebitamento di natura consumeristica;
- il ricorrente non può accedere allo strumento ex art. 74 e segg. c.c.i.i. a fronte della disposizione ex art. 33, IV co., c.c.i.i. in quanto la società Morgana Costruzioni S.r.l. è stata cancellata a definizione del fallimento n. 16/2010;

ritenuto peraltro che il ricorrente non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale in quanto:

- detto procedimento - ex art. 121 c.c.i.i. - è riservato agli imprenditori e parte ricorrente non è più imprenditore, in quanto è cessata l'attività di impresa a fronte della quale è maturata/ha tratto origine l'esposizione debitoria di questo;
- non risulta applicabile la disposizione ex art. 33, II co., c.c.i.i. in quanto la cancellazione della società Morgana Costruzioni S.r.l. è avvenuta all'esito della chiusura del suo fallimento ed anche a fronte dell'autonomia tra la persona fisica e la persona giuridica attraverso cui è esercitata l'attività commerciale;

ritenuto, quindi, che il ricorrente - a fronte delle sue qualità personali ed a fronte della natura dell'esposizione debitoria - residua in una categoria di soggetti che non può accedere agli strumenti di definizione dello stato della crisi precedentemente individuati;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio



stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Anguillara Sabazia (RM), via del Cascione, 1, di talché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;

rilevato che a corredo della domanda - e di seguito dopo ordine di integrazione del Giudice delegato - è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi;

rilevato che la ricorrente non ha chiesto che siano sottratti alla liquidazione beni e attività di sorta;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI.

Visto l'art. 270 CCI

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, revocato ogni precedente provvedimento istruttorio, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Massimo Aversano, nato a Roma il 21.01.1963, residente in Anguillara Sabazia, via del Cascione, 1;
- 2) Nomina giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti
- 3) Nomina liquidatore l'Avv. Paola Peruzzi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);



5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Massimo Aversano, nato a Roma il 21.01.1963, residente in Anguillara Sabazia, via del Cascione, 1;

8) dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

9) dispone che entro il 01/04 e il 01/10 di ogni anno (a partire dal 1/10/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Civitavecchia via dell'Unione 16 18, censita al NCEU al foglio 22, particella 30 sub 503 categoria C6 classe 3 piano S1, come meglio identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 26.04.2023

Il Presidente

dott. Riccardo Rosetti

Il Giudice Rel.

dott. Andrea Barzellotti

